

Consorzio di Bonifica Jonio Crotonese

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE E LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA DEGLI IMPIANTI IRRIGUI CONSORTILI

(Approvato nella seduta del Consiglio dei Delegati del 29/01/2020 con deliberazione n. 3)

INDICE

TITOLO I: COMPRENSORIO E CATASTO IRRIGUO

TITOLO II: MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

TITOLO III DISTRIBUZIONE IRRIGUA

TITOLO IV DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO

TITOLO V PRENOTAZIONE DELL'ACQUA E CONTRIBUENZA

TITOLO VI UTENZE CIVILI NON POTABILI

TITOLO VII NORME DI POLIZIA IDRAULICA

TITOLO VIII INFRAZIONI E SANZIONI

TITOLO IX VALIDITÀ DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

TITOLO I

COMPRENSORIO E CATASTO IRRIGUO

Art.1

Comprensorio irriguo

Il comprensorio irriguo è costituito da tutti i terreni sottesi agli impianti irrigui consortili preesistenti, già realizzati, da realizzare e/o previsti nel piano comprensoriale di bonifica. All'interno del comprensorio esite una partizione territoriale derivante dalla pregressa delimitazione amministrativa dell'Ente e dalle diverse fonti di aprrovviggionamento della risorsa acqua:

- > Impianti irrigui del Neto
- > Impianti irrigui del Tacina-Soleo

In particolare il comprensorio irriguo della Valle del Neto è costituito per buona parte dal preesistente sistema a scorrimento con due canali principali a cielo aperto; uno in destra ed uno in sinistra idrografica al Fiume Neto. Da cui si diramano i bracci principali delle canalette in c.a. pressovibrato a pelo libero. Per poi diramarsi nei bracci distributori delle canalette in c.a. pressovibrato di forma semi circolare e di dimensioni decrescenti, al servizio dei comizi irrigui. In tale territorio, allo stato è in corso di ammodernamento e ristrutturazione il 1° Lotto esecutivo per l'ammodernamento dell'intero impianto irriguo con la realizzazione delle distribuzioni previste in condotte interrate a pressione. Gli altri lotti sono in fase di programmazione per l'inserimento nelle previsioni di finanziamento statale.

Il comprensorio irriguo del sistema Tacina-Soleo (Fondo Valle Tacina ed altopiano di ed Isola Capo Rizzuto) è interamente realizzato in condotte in pressione. La condotta principale (cosiddetta diretta), dopo il congiungimento dei due rami (salvo il comprensorio del comune di Roccabernarda e parte di Petilia che per essere sottesi alla vasca della Cerasara sono serviti dalle fluenze del solo Tacina essendo la vasca posta a monte del manufatto di riunione) che convogliano le acque dalle opera di presa sul Tacina e sul Soleo, alimenta le vasche di carico sul territorio e fa servizio lungo la linea e raggiunta la

torre di S.Anna nel Comune di Cutro alimenta l'omonimo serbatoio. Questo sottende un'altra parte del territorio attraverso condotte di alimentazione che recapitano le acque alle vasche di carico.

Il comprensorio irriguo, a seconda del territtorio, può essere suddiviso in Lotti, Distretti, Comizi e Settori. Il Distretto è costituito dai terreni sottesi ad ogni singolo impianto. In esso sono presenti uno o più comizi, rappresentati dai terreni sottesi a ciascuna condotta adduttrice e secondaria.

La suddivisione di ciascun Comizio in Settori, intesi come unità territoriali servite da un unico corpo d'acqua, ricorre in presenza di situazioni fondiarie molto frazionate.

Il territorio del distretto racchiuso nei suoi confini costituisce la superficie dominata da ciascun impianto.

La superficie irrigabile è costituita dalla superficie dominata al netto delle tare pubbliche e dei terreni non suscettibili di irrigazione.

<u>Art. 2</u>

Proprietà degli impianti irrigui, disponibilità dell'acqua irrigua e responsabilità

Le opere di captazione delle acque, i serbatoi di accumulo delle acque captate, tutti gli impianti e manufatti irrigui, le reti di adduzione e di distribuzione fino ai singoli gruppi di consegna e agli idranti (per questi ultimi fatti salvi i casi di acquisto diretto da parte dell'utente) sono di proprietà della Regione e sono gestite dal Consorzio (art.4 e 9 L.R. 11/2003). Le acque fluenti nelle predette opere sono di pertinenza esclusiva del Consorzio, in virtù delle concessioni regionali a derivare acqua a scopo plurimo ai sensi del Decreto n. 5461 del 3.05.2019 (Disciplinare rep. n. 90 del 3.07.2019) e Decreto n. 9543 del 5.08.2016 (Disciplinare n. 1372 del 12.10.2016).

Tutta l'acqua che scorre negli irrigatori posti dopo ogni idrante è di competenza e responsabilità esclusiva dell'utente/conduttore. Consegnata, pertanto, l'acqua all'idrante o ad altra apparecchiatura, gruppo di consegna,modulo o bocchetta, cessa da parte del Consorzio ogni responsabilità per le opere e manufatti che seguono, sia nei riguardi delle modalità con cui avviene l'irrigazione dei terreni che nei riguardi dello scolo degli stessi. Ogni utente/conduttore, durante l'utilizzo irriguo, deve porre la massima attenzione in prossimità

della vicinanza di linee elettriche aeree nel rispetto delle leggi vigenti in materia di sicurezza. Analoga cura deve essere posta anche per l'irrigazione di terreni confinanti con strade vicinali, strade consorziali, strade comunali, strade provinciali, strade statali. L'irrigazione in tali ubicazioni deve avvenire con l'irrigatore in posizione e regolazione appropriate evitando di bagnare le sedi stradali. Eventuali danni che avessero a cagionarsi a terzi a seguito della bagnatura della sede stradale saranno in carico esclusivo dell'utente/conduttore interessato.

Art. 3

Catasto irriguo

Tutti i terreni che formano la superficie irrigabile come definita al precedente art. 1, sono iscritti nel Catasto Irriguo, che rappresenta il documento di identificazione di detti terreni ed è suddiviso in Distretti, Comizi e Settori.

Esso è costituito dai seguenti documenti:

- A. Registro delle utenze, raggruppate per impianto irriguo nel quale sono riportati i seguenti dati:
 - 1. Comune di appartenenza;
 - 2. Distretto;
 - 3. Comizio-Settore:
 - 4. Ditta catastale con l'indicazione degli estremi anagrafici, domiciliari, residenziali e fiscali;
 - 5. Foglio di mappa;
 - 6. Particelle identificative del fondo con indicazione dell'estensione, classe e qualità, coltura in atto e superficie coltivata;
 - 7. Gruppo di consegna;
 - 8. Contatore aziendale:
 - 9. Apparecchiature in dotazione.
- B. Schedario delle utenze, disposte in ordine alfabetico, contenente i dati di cui alla precedente lettera A.
- C. Fogli di mappa, con riportati gli elementi grafici identificativi dei fondi.

Per tutte le apparacchiature idrauliche di nuova installazione saranno indicati: il tipo, la marca, il numero di matricola e laddove d'interesse il corpo d'acqua.

Art. 4

Aggiornamento del Catasto

Il registro e lo schedario delle utenze vengono annualmente aggiornati entro il 30 aprile a cura del Consorzio.

Gli interessati sono tenuti a comunicare al Consorzio ogni atto necessario per l'identificazione dell'utenza.

L'aggiornamento avviene in base alle modificazioni dei dati di fatto e della loro appartenenza, successive alla sua formazione.

Analogamente il Consorzio provvede anche alle rettifiche quando vengano accertati errori materiali e/o discordanze con il Nuovo Catasto Terreni, indipendentemente da variazioni successive alla sua formazione.

Tanto la rettifica quanto l'aggiornamento possono avvenire d'ufficio, a seguito di nuovi accertamenti degli uffici del Consorzio, o su richiesta degli interessati, mediante domanda recante le generalità del richiedente e corredata degli elementi e dei documenti idonei a comprovare la richiesta medesima.

Art. 5

Frazionamento e/o divisione dei fondi

Nel caso di frazionamento o divisione di un fondo interno al comprensorio irriguo, il proprietario è tenuto a darne immediata comunicazione al Consorzio.

La superficie complessiva del fondo iscritta al catasto consortile al momento della suddivisione non potrà cambiare per effetto della suddivisione anche qualora la suddivisione del fondo privi una parte della immediata possibilità di fruire dell'acqua di irrigazione.

Colui che frazionerà il fondo è infatti tenuto, nell'evenienza, a predisporre a sue cure e spese le opere necessarie per la ripartizione della dotazione irrigua preesistente alle singole partite derivate, mentre il Consorzio continuerà ad erogare la suddetta dotazione nei punti di consegna precedenti il frazionamento.

L'eventuale modifica degli impianti consorziali sarà fatta a spese dell'interessato a cura del personale del Consorzio, oppure con intervento diretto del proprietario ma sotto la sorveglianza da parte del settore tecnico dell'Ente.

In caso di mancata osservanza dei suddetti obblighi sarà il Consorzio stesso ad intervenire, addebitando le relative spese agli inadempienti, con eventuale applicazione

delle sanzioni previste nei casi di manomissione.

Resta in ogni caso l'obbligo di prevedere, nei piani di frazionamento, le necessarie servitù di passaggio per l'accesso alle condotte ed ai manufatti e per la costituzione di quelle relative alle varianti introdotte.

Art. 6

Cambiamento di destinazione d'uso

Qualora un fondo agricolo veda mutare, all'interno dello strumento urbanistico del Comune di appartenenza, la propria destinazione d'uso, il Consorzio concederà ancora l'uso dell'acqua per scopi irrigui solo ed esclusivamente se su detto fondo non verranno realizzati interventi e opere che, di fatto, realizzeranno, anche su piccole parti del fondo, il cambio programmato dallo strumento urbanistico (quali frazionamenti, piani di lottizzazione, richieste di permesso di costruire, presentazione di SCIA, CILA, ecc.).

Qualora venisse accertata la mutata destinazione d'uso del fondo, lo stesso sarà escluso dal Catasto Irriguo consortile. Il Consorzio, su richiesta del proprietario del fondo, potrà concedere l'uso dell'acqua per scopi extra-irrigui secondo le modalità di cui all'art. 39 del presente Regolamento.

Il proprietario di un fondo, non più agricolo per mutata destinazione d'uso, resta obbligato a mantenere la servitù di passaggio e di acquedotto.

Qualora si rendesse necessario da parte del Consorziato realizzare particolari lavori, si dovrà chiedere la preventiva autorizzazione al Consorzio e tutte le spese per eseguire le opere ed eliminare le eventuali interferenze, saranno a carico del proprietario del fondo.

Art. 7

Obbligo di comunicazione delle variazioni

A seguito di ogni atto traslativo e per ogni passaggio di proprietà e/o di conduzione, agli interessati incombe l'obbligo di chiedere al Consorzio la variazione nel catasto irriguo, mediante apposita domanda corredata degli elementi e documenti necessari al trasferimento.

Per l'intestazione dell'utenza irrigua a persona diversa dal proprietario dei terreni (Consorziato) la richiesta deve essere sottoscritta dal conduttore, inteso come titolare di diritto reale e nel caso di affittuario titolare di contratto regolarmente registrato, ferma restando la responsabilità in solido del proprietario per ogni pendenza finanziaria che dovesse insorgere tra il conduttore e il Consorzio anche in relazione al pagamento del canone irriguo. Qualunque variazione di intestazione, che dovrà sempre essere riferita ad un'intera stagione irrigua, dovrà essere richiesta entro la stagione stessa e, comunque, prima dell'emissione dei ruoli relativi.

Art. 8

Trattamento dei dati personali

Nel presentare la domanda d'iscrizione al Catasto Consortile o l'annuale domanda d'irrigazione, il Consorziato autorizza l'Ente al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati avverrà in conformità del Decreto Legislativo (*codice della privacy*) 30.06.2003, n. 196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" come modificato ed integrato dal D. Leg.vo 10.08.2018, 101, in applicazione delle Direttive Europee in materia. Gli adempimenti sul rispetto dei dati personali e della privacy avverrano, in ogni caso, nel rispetto delle norme in materia vigenti pro tempore.

TITOLO II

MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI IRRIGUI

Art. 9

Accesso ai fondi

Il personale del Consorzio è autorizzato ad entrare nei fondi, anche con i necessari mezzi meccanici, sia per il controllo, la manutenzione e gestione delle reti irrigue e di dreno, sia per le misure e il controllo delle superfici irrigate. I Consorziati avranno diritto ad essere indennizzati, mediante motivata richiesta soggetta a verifica da parte degli uffici consortili, in caso di danni arrecati alle colture e alle piantagioni al di fuori delle fasce di terreno espropriate o asservite.

In caso di ostacoli frapposti dai Consorziati all'accesso a parti dell'impianto consortile per riparazioni e manovre, il Consorzio addebiterà loro qualsiasi danno dovuto ai ritardi causati per l'esecuzione dell'intervento.

Art. 10

Manutenzione degli impianti irrigui

La manutenzione e le riparazione delle opere costituenti gli impianti irrigui sono di competenza del Consorzio che vi ricorre sia in amministrazione diretta e sia con gare di appalto per quanto riguarda forniture, servizi e categorie di lavorazione.

Con riferimento all'art. 19 della L.R. n. 11/2003, al fine di favorire e sostenere la multifunzionalità delle imprese agricole, il Consorzio può stipulare ai sensi e con le modalità di cui all'art. 15 del D.Lgs. 228 del 2001 e s.m.i., con gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 C.C. ed iscritti al registro delle imprese, apposite convenzioni per provvedere agli interventi di ripristino della funzionalità in somma urgenza degli impianti di irrigazione consortili. Gli importi massimi previsti per questo tipo di prestazioni sono quelli definiti dallo stesso D. Leg.vo 228/2001 e dalla L.R. 11/2003.

Appartengono alle competenze del Consorzio tutte le opere e le apparecchiature relative dall'opera di captazione fino agli idranti inclusi.

Le materie derivanti dai lavori di manutenzione vengono depositate entro la fascia di rispetto stabilita, senza che i proprietari abbiano diritto ad alcuna indennità salvo l'impegno del Consorzio di caricarle ed asportarle non appena tali operazioni si rendano possibili.

Art. 11

Autorizzazione all'esecuzione dei lavori

Gli interventi per la manutenzione degli impianti e/o prolungamenti e/o lavori diversi da eseguirsi sui medesimi, vengono autorizzati dal direttore dei Lavori sottoposti al Visto di regolarità del RUP, secondo le direttive e le modalità di cui al D.Lgs. 18/04/2016 n.50 e s.m.i. nonché al Decreto del M.I.T. n°49 del 07.03.2018 e D.P.R. 207/2010 per le parti in vigenza.

Il Consorzio può decidere, in autonomia mediante atto deliberativo della Deputazione Amministrativa, di affidare la manutenzione a un Ente gestore e/o altro Consorzio, qualora ricorrano motivate circostanze di economicità e funzionalità dell'impianto medesimo. Tale circostanza sarà normata mediante apposita convenzione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente e dell'Ente incaricato alla manutenzione.

Art. 12

Assicurazione dell'impianto

Il Consorzio, con l'approvazione del presente Regolamento, è tenuto a stipulare polizza assicurativa per eventuali danni di qualsiasi natura, relativi agli impianti irrigui consortili. Ulteriore polizza assicurativa sarà stipulata, a favore del Responsabile del Procedimento e del Direttore dei Lavori, per eventuali danni derivanti dalla gestione degli impianti consortili.

Art. 13

Interventi su strade - rapporti con altri Enti

Qualora gli interventi per la manutenzione degli impianti comportino necessità di operare su strade e/o passaggi di proprietà privata, il Consorzio, pur nella necessità e nell'immediatezza di eseguire l'intervento, è tenuto ad attuare tutte le comunicazioni necessarie per l'ottenimento dell'autorizzazione per l'esecuzione degli stessi.

Il Consorzio deve comunque provvedere al ripristino dello stato dei luoghi e della situazione preesistente all'esecuzione degli interventi.

Qualora trattasi di intervento eseguito per dar corso a prolungamenti e/o ampliamenti dell'impianto irriguo, eseguiti direttamente dal Consorzio o dall'utente previa

autorizzazione dell'Ente, le medesime autorizzazioni nonché il ripristino dei luoghi è a completo carico degli utenti.

<u>Art. 14</u>

Obblighi della proprietà

Per le esigenze del servizio irriguo i Consorziati sono tenuti a:

- a) consentire ai dipendenti del Consorzio, o a loro incaricati, l'accesso lungo la rete.
 In particolare i Consorziati e gli utenti tutti non possono vietare al personale consorziale preposto l'accesso ai loro fondi per le misure ed il controllo delle superfici irrigate;
- b) vigilare affinché non avvengano fughe d'acqua, anche sotterranee, dai manufatti di consegna, dalle reti irrigue aziendali e dai canali e segnalare tempestivamente al personale o agli Uffici del Consorzio eventuali improvvisi cali di pressione agli irrigatori o riduzione delle portate o livelli idrici nelle canalette a pelo libero;
- c) tenere espurgati i fossi colatori dei loro terreni nonché gli sbocchi nei collettori consorziali;
- d) creare una trincea, o qualunque altro manufatto adeguato allo scopo, a salvaguardia delle colture in caso di perdite idriche o di rottura della condotta;
- e) utilizzare nelle opere irrigue aziendali attrezzature compatibili con le caratteristiche dell'impianto;
- f) fare in modo che gli idranti siano sempre liberi e ispezionabili e che tutti gli attacchi di derivazione siano ben visibili e rimovibili in qualsiasi momento;
- g) Durante la pratica irrigua, qualunque sia il sistema con cui essa sia praticata (piogge, rotoloni, ali, fossatti, ecc.), evitare che le acque interessino il piano viabile delle strade limitrofe. In tal caso ogni responsabilità civile e penale resterà ad esclusico carico del Consorziato;
- disattivare immediatamente l'impianto aziendale dal gruppo di consegna in caso di rottura di una tubazione secondaria o del canale che recapita le acque alla proprietà;

i) disattivare immediatamente l'impianto aziendale eventualmente in funzione, in caso di pioggia, anche improvvisa, la cui durata possa sostituire il beneficio dell'irrigazione al fine di consentire un proficuo risparmio della risorsa idrica.

Il Consorzio ha facoltà di intervenire direttamente qualora la proprietà, invitata ufficialmente, non vi abbia provveduto entro il termine prescritto, con addebito delle relative spese all'inadempiente, obbligato a garantirne la manutenzione e l'efficienza, a meno di perdere il diritto alla fornitura.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata al Consorzio per danni a terzi per effetto di una non corretta gestione delle pratica irrigua e per l'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento.

<u>Art. 15</u>

Dovere di sorveglianza dei consorziati

I Consorziati sono personalmente responsabili di tali opere poste nei loro terreni. Essi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Consorzio eventuali inconvenienti o danni che si dovessero verificare negli impianti e nella rete. Pertanto, nell'interesse generale della gestione e del servizio, tutti i consorziati sono tenuti a sorvegliare e a impedire che vengano arrecati danni o manomissioni alle opere e materiali consorziali e nel caso che se ne verifichino, per fatto proprio o altrui, ogni consorziato dovrà subito informare il personale o gli uffici del Consorzio.

Se i danni sono provocati da un Consorziato o da terzi, le spese necessarie per le riparazioni di qualsiasi tipo, sino al ripristino della piena efficienza degli impianti, verranno addebitate al Consorziato che ha la responsabilità oggettiva di custodia e sorveglianza, con riserva da parte del Consorzio di addebitargli anche gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'interruzione del servizio d'irrigazione.

All'utente compete, quindi, la sorveglianza dei manufatti e delle apparecchiature per l'erogazione dell'acqua, ivi compresi i gruppi di consegna aziendali e i contatori. Dette apparecchiature, se erano state formalmente consegnate all'utente, verranno addebitate allo stesso anche in caso di furto.

Verranno altresì addebitate le spese di ripristino della funzionalità delle predette apparecchiature che il Consorzio sosterrà a seguito di danneggiamenti attribuibili a dolo o colpa dell'utente.

Il Consorziato e/o l'utente, sarà ritenuto responsabile dei danni provocati, o derivanti, alle opere irrigue di consegna o insistenti sul proprio fondo, per effetto o causa delle lavorazioni ai terreni, delle modifiche apportate alla sistemazione idraulico – agraria e delle piantagioni effettuate entro i limiti della zona di rispetto, nonchè delle manomissioni di qualsiasi natura e genere sulle opere stesse, che comporteranno, altresì, la sospensione immediata del servizio irriguo. Gli oneri per il ripristino e riparazioni ed eventuali danni subiti saranno pertanto ad essi addebitati.

TITOLO III DISTRIBUZIONE IRRIGUA

<u>Art. 16</u>

Periodo della distribuzione irrigua (stagione irrigua)

La stagione irrigua è il periodo durante il quale il Consorzio opera immettendo nelle reti le portate per consentire il servizio irriguo nel rispetto della Convenzione che regola i rilasci dai bacini silani verso valle e, dei Disciplinari regionali di derivazione dai corsi d'acqua.

La distribuzione dell'acqua per uso irriguo nei comprensori è generalmente effettuata dal primo maggio al trenta settembre, nel rispetto delle previsioni stabilite nella Convenzione del 5.11.1968 che quantizza i rilasci dai laghi silani nell'alveo del Tacina per gli usi irrigui limitamente alla sola prima coltura.

La Deputazione Consortile si riserva la facoltà di modificare, di anno in anno, la durata della stagione irrigua in relazione all'andamento stagionale e climatico, alla consistenza e disponibilità della risorsa, alle esigenze idriche delle colture, ai tempi tecnici necessari per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie e alle eventuali richieste dei consorziati al fine di soddisfare specifiche esigenze relative a colture anche

successive alla stagione estiva, alle portate che caratterizzano i corsi d'acqua naturali interessati da punti di prelievo idrico a fini di approvvigionamento irriguo, alle esigenze in materia ambientale e alle normative vigenti in materia.

L'anticipazione del termine iniziale e il differimento di quello finale sono stabiliti dal Presidente del Consorzio di concerto con il responsabile del Servizio Irrigazione dopo che questi abbia accertato la disponibilità delle risorse idriche e la inesistenza di ostacoli di natura tecnica derivanti da esigenze di manutenzione degli impianti.

L'anticipazione o il differimento, di cui al comma precedente, potranno essere in qualsiasi momento revocati, dandone preventiva comunicazione, senza che l'utente possa avanzare alcuna pretesa di indennizzo, avendo le stesse carattere precario ed eccezionale.

Il Consorzio potrà mantenere in esercizio la rete anche nei periodi diversi da quelli stabiliti per la normale stagione irrigua. Nei periodi fuori stagione irrigua i consorziati potranno prelevare acqua dai gruppi manufatti di consegna nei limiti della disponibilità idrica disponibile, ma il Consorzio non garantirà la costante fornitura di acqua e la regolarità del servizio irriguo in mancanza della certa disponibilibilità della fornitura, della sua sufficiente entità ed essendo anche preminenti tutte le attività di manutenzione e controllo della rete irrigua. Pertanto gli Utenti non potranno chiedere interventi di regolarizzazione del servizio o richiedere risarcimenti per mancata erogazione del servizio stesso.

Gli approvvigionamenti irrigui anticipati o posticipati, rispetto alla stagione irrigua, danno luogo, infatti, ad un aggravio degli oneri gestionali in termini di impiego del personale, di materiali e di quant'altro necessario per la gestione.

Nelle aree dove la distribuzione irrigua è garantita con l'impiego di impianti di sollevamento e, comunque, con pompe che richiedono un dispendio energetico, il Consorzio attiverà l'esercizio irriguo fuori della stagione irrigua soltanto quando ciò risulti economicamente vantaggioso secondo le valutazioni del Consorzio, senza che gli utenti richiedenti possano opporsi agli esiti di detta valutazione.

In qualsiasi periodo dell'anno, qualora pervengano al Consorzio delle allerte meteo da parte degli Organi competenti (Protezione Civile, Comuni, Prefetture, ecc.) verrà

sospeso il servizio irriguo e verranno effettuate le previste manovre per la messa in sicurezza della rete.

Tutte le comunicazioni e notizie inerenti la durata della stagione irrigua e dei singoli periodi, nonchè delle eventuali variazioni, saranno fornite mediante manifesti affissi nei singoli Comuni del comprensorio oppure con avvisi sul sito web del Consorzio (https://www.ioniocrotonese.it).

<u>Art. 17</u>

Dotazione irrigua

Ogni distretto o comizio dispone di una dotazione idrica assegnatagli al momento della progettazione dell'impianto irriguo.

In relazione a ciò e tenendo conto anche dei successivi ampliamenti operati sugli impianti, l'organizzazione dell'irrigazione si svolgerà entro i limiti definiti, in dipendenza della effettiva disponibilità di acqua e della caratteristica di funzionamento a regime degli impianti stessi.

<u>Art. 18</u>

Domanda di utenza e prenotazione dell'acqua

Per poter utilizzare l'acqua della rete di distribuzione consorziale nella stagione estiva (prima coltura: dal 1° maggio al 30 Settembre - vincolo di cui alla Convenzione del 5.11.1968), il Consorziato dovrà presentare, entro il 28 febbraio, apposita domanda di irrigazione "1° coltura a carattere stagionale" redatta sulla modulistica che gli Uffici Consortili competenti predisporranno.

La mancata presentazione della domanda potrà essere considerata come rinuncia all'uso dell'acqua per l'irrigazione e potrà comportare, per la relativa stagione, la sigillatura dell'idrante o del gruppo aziendale e, comunque, il divieto di prelevare acqua dagli impianti Consortili.

Parimenti, nell'ipotesi in cui il gestore dei laghi silani renda ancora disponibili rilasci idrici che possano consentire di utilizzare l'acqua nella rete di distribuzione consorziale per la stagione autunno - invernale (seconda coltura: successiva al 30 Settembre, coltura non prevista nella citata Convenzione e non considerate nell'entità dei volumi da rilasciare), il Consorziato dovrà presentare, entro il 20 giugno, apposita domanda di irrigazione "2°

coltura a carattere stagionale" redatta sulla modulistica che gli Uffici Consortili competenti predisporranno. Alle domande deve essere allegato, se presente nel SIAN, per farne parte integrante e sostanziale, il fascicolo aziendale di ciascuna singola impresa anche se trattasi di singolo individuo.

Le domande hanno solo la durata riferita alla coltura contrattualizzata e si rinnovano tacitamente solo per le colture pluriennali salvo disdetta che deve essere notificata dall'interessato al Consorzio entro il 30 novembre di ciascun anno. Il rinnovo, in ogni caso, non opera nei confronti dei conduttori non titolari delle partite catastali, i quali, pertanto, per la durata della coltura che intendono contrattualizzare sono tenuti a presentare la prenotazione con la domanda di fornitura dell'acqua. Il rinnovo vale, comunque, anche per quei terreni concessi al conduttore con contratto di affitto regolarmente registrato.

La richiesta per la fornitura dell'acqua per le colture pluriennali deve essere presentata mediante apposita domanda di irrigazione "beneficio irriguo coltura pluriennale" redatta sulla modulistica che gli Uffici Consortili competenti predisporranno.

Le domande presentate successivamente al termine di cui al primo e terzo comma potranno essere prese in considerazione solo se, al momento della ritardata presentazione, sussiste la disponibilità della risorsa idrica. In ogni caso non saranno ammissibili se pervenute oltre il 15 marzo per la prima coltura ed oltre il 15 luglio per la seconda. Nel caso in cui il Consorzio provveda alla sigillatura dell'idrante a causa della disdetta del servizio irriguo o di mancata presentazione della domanda di fornitura, il consorziato dovrà pagare per il riallaccio anche una quota pari alla quota minima contributiva di cui al successivo art. 46.

Qualora il Consorziato nel corso della stagione di interesse (estiva od autunno-invernale) intendesse modificare i dati contenuti nella domanda d'irrigazione, dovrà recarsi presso gli uffici territoriali per la compilazione di una nuova domanda.

Il Consorziato che abbia irrigato una superficie maggiore di quella richiesta, previo accertamento da parte del personale Consortile addetto, dovrà corrispondere il contributo, sull'effettiva superficie irrigata accertata, in ragione delle tariffe di cui al successivo punto oltre ad un aggravio di €. 100,00 (euro cento/00) quali spese per gli accertamenti.

Gli Importi relativi ai canoni da corrispondere al Consorzio in ragione delle forniture irrigue (I° coltura – II° Coltura – Coltura pluriennale) saranno preventivamente stabiliti con apposito provvedimento dalla Deputazione Amministrativa del Consorzio sulla base dei dati desunti dal Bilancio di Previsione e saranno indicati nella modulistica predisposta dal Consorzio.

Resta inteso che il Consorzio procederà all'emissione di appositi ruoli per la riscossione coattiva delle somme dovute dalle utenze morose.

Art. 19

Tipo di distribuzione irrigua

La distribuzione dell'acqua agli utenti può avvenire, a seconda delle condizioni tecniche degli impianti e della loro localizzazione, con queste modalità:

- a domanda, in cui, fermo restando il vincolo di non poter prelevare una portata maggiore del modulo assegnato (corpo d'acqua distribuito) e delle caratteristiche degli impianti, viene lasciata agli utenti la libertà di effettuare la bagnatura dei campi in orari ed in tempi non obbligati;
- a turno, quando la consegna dell'acqua a ciascun utente viene effettuata a intervalli di tempo assegnati (turni);
- a prenotazione, quando, in funzione delle possibilità consentite dall'impianto irriguo in un determinato momento del periodo irriguo, la consegna dell'acqua a ciascun utente viene autorizzata secondo la richiesta pervenuta (prenotazione), con modulo assegnato (corpo d'acqua distribuito). Tale tipologia è attuabile in impianti tecnologicamente avanzati.

Art. 20

Modalità della distribuzione turnata e clausole di garanzia

La distribuzione o consegna dell'acqua all'azienda potrà avvenire, per cause di forza maggiore, per motivi strutturali, per imprevisti tecnico-funzionali, mancanza della risorsa idrica, guasti alle condotte, insufficienza della risorsa a garantire la contemporanea fornitura dell'acqua su tutte le aree irrigue, secondo una prefissata turnazione.

Il turno è l'intervallo tra una fornitura e l'altra e rappresenta il tempo entro il quale si esaurisce la riserva d'acqua somministrata al terreno.

La durata dei turni sarà stabilita dal Consorzio di volta in volta nelle varie aree del Comprensorio, tenuto conto della disponibilità idrica, delle effettive superfici da irrigare, delle colture in atto, della morfologia dei terreni e delle caratteristiche degli impianti irrigui anche in relazione al loro possibile sezionamento senza procurare danni alla rete.

Il programma della turnazione sarà definito dal responsabile della gestione irrigua, sentito il Presidente e verrà reso pubblico tempestivamente mediante manifesti affissi nei Comuni interessati e avvisi sul sito web Consortile.

In caso di necessità, il Consorzio, si riserva di procedere, a suo insindacabile giudizio, a modificare, anche più volte nella stessa campagna irrigua, i turni già fissati nelle aree servite.

Il Consorzio, inoltre, ove si verificassero carenze idriche, particolari esigenze, eventi eccezionali o cause di forza maggiore, periodi di siccità, o le altre cause già indicate nel primo comma, si riserva il diritto di ritardare l'inizio della consegna dell'acqua o di anticiparne il termine, di ridurre i corpi d'acqua di consegna allo scopo di ripartire, in un maggior tempo, le limitate risorse disponibili o di sospendere la distribuzione dell'acqua stessa quando, a suo insindacabile giudizio, le esigenze funzionali delle opere o altre considerazioni tecniche lo rendessero necessario, restando sollevato da ogni responsabilità. Il Consorzio tuttavia si dichiara impegnato, salvo gli interventi di competenza dell'Ente propriatario degli impianti, alla più rapida soluzione dei vari problemi gestionali che dovessero presentarsi al fine di limitare il più possibile ogni danno o disagio all'utenza.

Art. 21

Modalità della distribuzione programmata

Questa modalità è attuabile solo per gli impianti o per porzioni di essi idonei allo scopo e tecnologicamente forniti delle necessarie apparecchiature. Per l'irrigazione dei fondi, gli utenti, prima dell'effettiva utilizzazione dell'acqua, devono effettuare la domanda di prenotazione secondo le modalità fissate dall'Amministrazione del Consorzio e rese note con le più diffuse forme di comunicazione. L'irrigazione dei fondi da parte degli utenti

dovrà avvenire secondo le condizioni e i termini stabiliti dal competente ufficio consortile con l'atto di accettazione della domanda di prenotazione.

Art. 22

Consegna dell'acqua

La consegna idrica in presenza di un comprensorio irriguo tuttora disomogeneo per tipologia e caratteristiche degli impianti, per il non completamento dei lavori di ristrutturazione della rete e del suo mancato adeguamento tecnologico, avviene con modalità diverse tra gli impianti del Tacina e gli impianti del Neto. Le variazioni esistono anche all'interno dello stesso impianto in relazione alla diversa dotazione delle apparecchiature e della tipologia dell'utenza.

Consegna da reti in pressione

Impianti serviti dal Tacina-Soleo

L'acqua viene consegnata, in ragione della superficie da irrigare, ai gruppi di consegna aziendali (con prestabilito corpo d'acqua: 10/20/30 l/s) costruiti dal Consorzio lungo la rete di dispensa. Il gruppo è dotato di una saracinesca e di uno sfiato. Se il gruppo è esclusivo della proprietà dovrà, in tale sezione, essere munito di misuratore volumetrico posizionato all'idrante di consegna. Fino a quando non saranno installati i misuratori la contribuzione sarà stabilita dall'Amministrazione in funzione della superficie irrigata.

Qualora il gruppo di consegna venisse destinato a soddisfare più utenti, questi saranno responsabili in solido della sua gestione. In tal caso, dal gruppo partono più condotte consortili e su queste sono installati i manufatti di consegna (idranti). Ovviamente dovranno essere installati tanti misuratori quanti sono le proprietà da servire. Anche in questo caso, in mancanza dei misuratori, la contribuenza è commisurata alla superficie irrigata.

Impianti serviti dal Neto

I comprensori irrigui serviti da reti tubate in pressione con distribuzione a domanda, sono suddivisi in unità irrigue (comizi) formate anche da più proprietà, a monte delle quali vengono, di norma, istallati, in un apposito manufatto di consegna (gruppo di consegna comiziale), un'apparecchiatura di intercettazione, un misuratore e un limitatore di portata.

A ciascuna unità irrigua viene assegnata una portata massima, costituita da uno o più moduli, in ragione della superficie del comizio e degli altri parametri irrigui tenuti in conto dal Consorzio. Nell'ambito del comizio gli utenti si accorderanno per l'utilizzazione in comune della rete di distribuzione (che parte dal gruppo e serve le singole proprietà private al cui limite sono posizionati gli idranti) e dei relativi manufatti di consegna, nell'ambito della portata massima resa disponibile. Anche in questo caso, fino a quando non saranno installati i misuratori per i consumi delle singole proprietà, la contribuzione si baserà sulla superficie irrigata.

Consegna da canali e rete a pelo libero

Tale tipologia è presente soltanto sugli impianti del Neto laddove tuttora un impianto irriguo di vecchia concezione, che funziona essenzialmente con distribuzione a gravità e a pelo libero mediante una rete di canali, principali e secondari, dai quali l'utenza attinge direttamente o per il tramite di bocchette di presa.

Il comprensorio consortile servito dalla rete a pelo libero è suddiviso in zone e sottozone.

Dalle canalette è prelevabile un corpo d'acqua di 10 l/s o multipli a seconda della tipologia delle canalizzazioni (A,B.C.D,...).

Per la gestione di tale impianto, data la sua estensione, le caratteristiche idrauliche dei canali, la minimale dotazione di apparecchiature di sezionamento e regolazione e l'assenza di "autonome" capacità di invaso è stato imposto che la circolazione idrica venga mantenuta, salvo interventi straordinari o di forza maggiore, in gran parte della rete per l'intera stagione irrigua, in modo da garantire la tempestiva disponibilità di risorsa nei momenti di reale fabbisogno.

Art. 23

Esonero di responsabilità del Consorzio

Per effetto della utilizzazione degli impianti il Consorziato e l'utente riconoscono ed accettano espressamente l'esonero di ogni responsabilità da parte del Consorzio per danni cagionati da riduzioni e/o sospensioni dell'irrigazione in dipendenza di avarie, rotture degli

impianti in genere, turnazioni e sopraggiunte ridotte disponibilità della risorsa idrica o da cause di forza maggiore.

In relazione ai danni causati da eventuali allagamenti per perdite idriche e/o rotture dei manufatti irrigui, il danno sarò riconosciuto solo se segnalato tempestivamente al Consorzio e, comunque, non oltre 5 giorni dall'accadimento e, semprechè, l'utente non abbia omesso ogni necessaria cautela o l'esecuzione di opere provvisionali per evitare il verificarsi o la mitigazione del danno stesso. Rientra in tale previsione l'esecuzione degli interventi previsti al punto d) di cui al precedente art. 14. Nessun danno ed indennizzo sarà riconosciuto all'utente in caso di suo concorso nell'accadimento dell'evento.

<u>Art. 24</u>

Manufatti di consegna agli utenti

La materiale consegna dell'acqua ai consorziati ed agli utenti, di regola, avviene con gli idranti nelle zone servite da condotte interrate in pressione, con pozzetti nelle zone servite da condotte interrate senza pressione e con bocchette o direttamente, nelle zone servite da canali a pelo libero.

Gli idranti sono posizionati sulla linea che parte dal gruppo di consegna aziendale o comiziale (Con gli interventi di ammodernamento su alcuni gruppi di consegna aziendale potranno essere installati gli hydropass).

A causa delle diverse caratteristiche degli impianti e delle diverse dotazioni di apparecchiatutre all'interno dello stesso impianto si distinguono:

Gruppi di consegna aziendali (comprensorio Isola Capo Rizzuto)

Questi gruppi possono essere alimentati con corpi d'acqua da 10-20-30 l/s e sono costituti da archetti montati sulle condotte secondarie (interrate ed in pressione). Sugli stessi sono alloggiati uno sfiato e una saracinesca. Dai gruppi di consegna partono le condotte consortili interrate e su queste sono montate gli idranti.

Gruppi di consegna (o di derivazione) comiziali (comprensorio Neto)

Tale manufatti servono ad alimenatare un comizio avente estensione media di circa 30-40 ettari. Essi sono posti fuori terra (la rete è interrata ed in pressione) e sono dotati di:

-saracinesca;

- -sfiato automatico:
- -giunto di smontaggio;
- -misuratore comiziale di portata (elettromagnetico);
- -valvola idraulica on/off con predisposizione del comando elettrico;
- -apparati per la telemisura per presa comiziale;
- -pezzi speciali in acciaio zincato.

Dai gruppi hanno origine le reti di distribuzione comiziali per la dispensa dell'acqua alle singole proprietà. Su tali reti e lungo la linea sono innestati gli idranti per la consegna idrica all'utente finale.

A completamento degli interventi di ristrutturazione ed adeguamento di tutti gli impianti irrigui, quindi a regime, la consegna dell'acqua sarà effettuata tramite Gruppi di Consegna – Misuratori di Portata. In base alla programmazione economica del piano irriguo, quindi, gli idranti aziendali o i manufatti comiziali saranno muniti di "gruppi di consegna automatizzati" e l'intervento irriguo avverrà per il tramite di apposite schede o "tessere elettroniche di prelievo" con codice, preventivamente caricate agli utenti .

All'atto dell'assegnazione della tessera, il Consorzio avrà la facoltà di richiedere un versamento, a titolo di cauzione infruttifera, dell'importo che sarà stabilito dalla Deputazione del Consorzio. In caso di danneggiamento o smarrimento della tessera medesima, il consorziato sarà chiamato a rifondere il danno.

Per le apparecchiature attivabili con tessere prepagate (euro/mc) il Consorzio provvederà a caricare sulle stesse i volumi prelevabili. In casi straordinari e di necessità, potrà essere stabilito ed assegnato un limite massimo di prelievo per misuratore espresso in mc/ha, in funzione della disponibilità complessiva della risorsa idrica e delle esigenze di imposizioni eventuali di indici di parzializzazione.

Il Consorzio si riserva, altresì, la facolta di concedere anticipazioni di volumi idrici con il caricamento della tessera anche senza il preventivo pagamento da parte dell'utente. Tale facoltà potrà essere esercitata nel caso in cui l'utente abbia dimostrato regolarità nei pagamenti successivi alla fornitura e di non ricadere in condizione di reiterati mancati pagamenti.

Il Consorzio potrà intervenire, in qualsiasi momento, direttamente sul misuratore di portata o sull'idrante, per limitare o bloccare l'erogazione dell'acqua sia per motivi tecnici che amministrativi, dandone preavviso all'Utente, senza che per questo l'utente possa avanzare pretesa di alcun indennizzo per il mancato utilizzo e danni alle colture.

l'idrante installato sulla condotta fissa Consortile è dotato di una saracinesca e di curva di erogazione. Attraverso questa curva (di proprietà consortile o private) viene innestatala all'idrante la condotta aziendale dell'utente mobile o fissa.

La curva di erogazione, o qualunque sistema di connessione alla condotta aziendale, dovrà obbligatoriamente essere dotato di saracinesca di intercettazione per mezzo della quale il Consorzio potrà avviare o interrompere il prelievo. Per tali operazioni non è assolutamente consentita la manovra della saracinesca dell'idrante consorziale.

Qualora all'interno di una stessa azienda fossero presenti più idranti, il prelievo potrà avvenire solo da quelli preventivamente autorizzati dal Consorzio.

Gli idranti di consegna posti in corrispondenza o in prossimità dei confini di proprietà, potranno essere utilizzati dalle utenze prospicienti, senza che i proprietari del terreno in cui effettivamente ricadono possano opporsi.

Il proprietario e/o il conduttore del terreno in cui insiste il gruppo di consegna al servizio di più utenti, deve consentire, a favore degli utenti cointeressati, il passaggio di tubazioni mobili, nel rispetto anche delle norme del Codice Civile in materia di servitù coattive.

Art. 25

Clausole di garanzia

Il proprietario dell'immobile su cui insiste un gruppo di consegna dovrà consentire agli utenti cointeressati il passaggio nel rispetto delle norme del Codice Civile.

Laddove presenti i gruppi di consegna dell'acqua è fatto divieto di realizzare recinzioni che impediscano l'accesso al gruppo.

Per ragioni particolari per cui la recinzione del fondo si rendesse indispensabile, la stessa potrà essere autorizzata se il consorziato, che intenda eseguire la recinzione, si accolli ogni onere per trasferire il gruppo di consegna al difuori dell'area recintata,

comprendendo tra gli oneri necessari i nuovi tronchi di condotte e l'installazione di più gruppi di consegna se necessari a soddisfare le utenze precedentemente servite dal gruppo che è necessario spostare.

E' consentito, altresì, ai consorziati che abbiano più gruppi di consegna in uno stesso comizio, posti sulla stessa linea, prelevare l'intera dotazione di acqua da uno o più gruppi di consegna dopo aver ricevuto l'autorizzazione dal personale del Consorzio con la facoltà, all'interno della stessa proprietà, di non utilizzare alcune diramazioni.

<u>Art. 26</u>

Prelievo e allacci abusivi dell'acqua

Qualora siano accertati prelievi abusivi di acqua, allacci abusivi sulle condotte idriche e sui canali consortili a scopo agricolo o extragricolo, immissione nella rete di corpi d'acqua estranei, ovvero qualunque manomissione od alterazione della rete irrigua, relativa anche alle fasce laterali di rispetto e a tubazioni, canali, paratoie, pozzetti e ogni altro manufatto e/o apparecchiatura dell'impianto, Il Consorzio sospenderà la consegna dell'acqua agli utenti responsabili e avvierà la denuncia all'Autorità Giudiziaria oltre alla richiesta del procedimento giudiziario civile per risarcimento danni.

Le utenze abusive saranno contestate mediante raccomandata A.R. o posta certificata entro 45 giorni dalla completa conoscenza del fatto. Il Consorzio potrà assegnare, qualora le condizioni tecniche dell'impianto e la disponibilità idrica lo consentano, un termine di 30 giorni per consentire all'utente di regolarizzare la propria posizione presentando apposita domanda di utenza e pagando una sanzione nella misura che sarà fissata dal Consorzio.

In ogni caso le spese di riallaccio, il ripristino di eventuali danni e delle opere consortili, dei lavori, delle apparecchiature e dei misuratori da installare resteranno ad esclusivio carico dell'utente.

Eventuali guasti al contatore montato sugli idranti non comunicati tempestivamente per iscritto al Consorzio, potranno essere equiparati a prelievi abusivi di acqua da parte degli utenti interessati e come tali sanzionati. In ogni caso durante il periodo di non funzionamento del misuratore il pagamento del prelievo dell'acqua dovrà avveninire sulla

base dei consumi precedenti purchè rappresentativi ed in comparazione con le superfici servite.

Il Servizio Irriguo provvederà, dopo l'entrata in vigore del presente nuovo regolamento irriguo, ad una ricognizione iniziale, su tutta la rete irrigua, degli allacci abusivi e non autorizzati e successivamente, periodicamente, entro il 31.12 di ogni anno procederà a ulteriori verifiche.

TITOLO IV

DISCIPLINA DEL SERVIZIO IRRIGUO

Art. 27

Servitù di acquedotto

Tutti i fondi, che hanno il diritto di godere del beneficio dell'impianto irriguo, sono vincolati, senza alcuna riserva, a sopportare la servitù di acquedotto. I proprietari e i conduttori di fondi attraversati dalla rete di distribuzione consortile sono tenuti a consentire il passaggio delle condutture necessarie per addurre l'acqua di irrigazione nei fondi non attraversati dalla rete, ai sensi dell'art. 1033 del Codice Civile.

<u>Art. 28</u>

Proprietari, Conduttori e Utenti

L'Utente Proprietario del terreno incluso nel perimetro del Comprensorio irriguo, nel rispetto delle disposizioni fissate dal presente Regolamento, è il Consorziato ed il soggetto autorizzato a chiedere l'acqua senza altri ulteriori adempimenti.

Agli effetti della personalità dell'utente, il proprietario, ove non sia conduttore, si intende rappresentato di diritto dal conduttore dei terreni, inteso come titolare di un diritto reale (usufruttuario, enfiteuta, ecc.). Nel caso di affittuario del terreno l'Utente Conduttore può effettuare la richiesta d'irrigazione quando nel relativo contratto d'affitto, registrato a norma di legge, è specificato nei confonti di quale soggetto grava l'obbligo del pagamento del contributo irriguo: proprietario o affittario. In ogni caso quando la richiesta della

fornitura non è presentata da parte del proprietario del terreno, il conduttore (a qualunque titolo) deve allegare alla richiesta una dichiarazione, secondo il modello prestabilito dal Consorzio, con cui sollevi il Consorzio da ogni responsabilità e pretesa che il proprietario dovesse azionare nei confronti dell'Ente in forza del contratto di fornitura irrigua.

Tutti gli utilizzatori della risorsa per usi civili e/o extra-agricoli sono indicati come Utenti ed in ogni caso per utente in genere si intende il soggetto titolare del rapporto di utenza instaurato con il Consorzio.

Art. 29

Responsabilità civile degli Utenti

Ciascun utente ha la civile responsabilità di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio.

A tal fine è tenuto ad osservare le norme contenute nel presente regolamento e le disposizioni del Consorzio in materia di distribuzione dell'acqua.

Gli utenti sono responsabili di ogni danno al Consorzio, o agli altri utenti o a terzi per la mancata osservanza delle norme di cui al presente regolamento e delle norme di legge al riguardo applicabili.

Gli utenti sono, inoltre, responsabili della razionale distribuzione dell'acqua nell'ambito dei propri terreni, per cui debbono predisporre per tempo i necessari lavori preparatori e di sistemazione del terreno.

L'utente che pratica l'irrigazione con acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell'acqua nell'appezzamento e per qualsiasi altra causa, ne derivassero ai fondi e proprietà contigue.

Ogni consorziato o utente delle acque consorziali è tenuto a provvedere a propria cura e spese allo scolo dei propri terreni, non solo per le acque meteoriche ma, anche, per quelle con cui il Consorzio provvede, secondo la richiesta del consorziato o utente, alla irrigazione dei terreni medesimi.

Art. 30

Divieto di interventi sugli impianti irrigui consortili

Per tutti i manufatti consorziali, siano essi insistenti su aree di proprietà demaniale o su aree gravate da servitù e di fatto anche private, è vietato qualunque fatto ed opera, attività od uso che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza o la convenienza dell'uso a cui sono destinati i manufatti e le relative apparecchiature. Resta perciò espressamente vietato:

- a) eseguire lavori che possano danneggiare o alterare le opere del Consorzio (costruire fabbricati, rimuovere terra per scavi o sistemazioni agrarie, effettuare depositi di materiali di qualsiasi tipo, oppure cave anche temporanee, ricavare passaggi o accessi etc.);
- b) realizzare recinzioni lungo le fasce di asservimento delle condotte cioè lungo le condotte e i suoi manufatti. Il Consorziato può realizzare recinzioni del proprio fondo purché la rete irrigua interrata e fuori terra sia sempre raggiungibile senza alcun impedimento sia dal personale del Consorzio di Bonifica sia da terzi consorziati che devono approvvigionarsi dal medesimo gruppo compreso il posizionamento di ali mobile;
- c) collocare piante, materiali, depositi o eseguire colture che possano in qualsiasi modo recare danno all'impianto e ridurre l'efficienza del servizio;
- d) prelevare acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate. Inoltre è vietato prelevare acqua da manufatti diversi dagli idranti o dai gruppi di consegna dedicati, ad esempio da sfiati, sifoni,condotte, interrate, adduttori,ecc., ne impiegare, per il prelevamento, mezzi di proprietà degli utenti (sifoni,motopompe, elettropompe,ecc.) allocati sui manufatti o su qualsiasi altra parte degli impianti consortili;
- e) inserire pompe aspiranti sia fisse che mobili nelle condotte, pozzetti,sfiati,idranti e gruppi di consegna;
- **f**) manomettere o manovrare le apparecchiature di regolazione o di intercettazione delle acque consortili.
 - Solo in casi eccezionali, al fine di evitare possibili danni, é consentita la manovra straordinaria di chiusura di saracinesche di intercettazione (ad esempio in caso di improvvisa rottura di condotte) o di altre apparecchiature; di ciò dovrà essere data immediata comunicazione al Consorzio.

Art. 31

Modifiche agli impianti irrigui consortili

Qualora un Consorziato intendesse richiedere una modifica agli impianti consortili interni al suo fondo e al comprensorio irriguo quali ad esempio, lo spostamento di un idrante, di un tratto di condotta, di un gruppo di consegna o di qualunque altro manufatto dovrà presentare, per iscritto, una specifica domanda riportante i motivi della richiesta.

Se tale domanda sarà ritenuta accettabile dai competenti Uffici dell'Ente i lavori saranno autorizzati e realizzati dal personale del Consorzio e tutte le spese saranno ad esclusivo carico del richiedente. L'intervento una volta autorizzato ed eseguito dal Consorzio, seppur a spese del Consorziato, entra a far parte integrante dell'impianto irriguo di distribuzione, la cui manutenzione e gestione spetta al Consorzio stesso.

L'esecuzione dell'intervento è effettuata dal Consorzio compatibilmente con i programmi dell'Ente. Nessuna indennità può essere richiesta dall'utente al Consorzio per ritardi dovuti all'esecuzione dell'intervento.

Art. 32

Interventi di competenza privata

Sono di competenza privata e fanno, pertanto, carico ai privati proprietari:

- a) la costruzione della rete aziendale per la distribuzione delle acque all'interno delle aziende;
- b) la sostituzione degli idranti, dei misuratori e di qualsiasi altra apparecchiatura, qualora il malfunzionamento si accerti essere dovuto a cattiva manutenzione e/o gestione da parte dell'utente.
- c) la regimentazione delle acque nel proprio fondo e la realizzazione di fossi di guardia, cunette o altre opere destinate a ricevere e convogliare le acque provienienti da eventuali perdite e/o da rotture dei manufatti irrigui consortili alfine di salvaguardare da danni i propri terreni e le colture in essi praticate.

Art. 33

Sperimentazione e sistemi di controllo

Qualora il Consorzio intendesse procedere a particolari esperimenti attinenti ai sistemi di irrigazione o alla ricerca di elementi economici o statistici, nonché di sistemi di telecontrollo finalizzati all'ottimizzazione dell'esercizio dell'impianto irriguo, l'utente sarà tenuto a permetterne l'esecuzione sui propri fondi.

A tale scopo saranno prescelte dal Consorzio le ditte interessate, le quali dovranno impegnarsi a comunicare allo stesso tutte le notizie, informazioni e dati statistici, relativi al proprio ordinamento irriguo e colturale.

Per le sperimentazioni di cui sopra le eventuali indennità e compensi saranno, di volta in volta, fissati dalla Deputazione Amministrativa.

Art. 34

Uso e qualità dell'acqua

L'uso dell'acqua è consentito esclusivamente per l'irrigazione di colture agrarie. Il Consorzio non risponde della qualità dell'acqua presente nei bacini di accumulo silani e di quella che viene rilasciata e distribuita al servizio del Comprensorio irriguo e, pertanto, dell'idoneità della stessa agli usi agricoli, in quanto le acque defluenti nella rete sono, qualitativamente, nelle condizioni in cui esse si trovano. Il Consorzio, in ogni caso, si impegna ad analizzare le acque per verificarne il rispetto qualitativo, rispetto a parametri standardizzati, limitamente all'uso finalizzato all'attività agricola. Gli Utenti irrigui, però, anche a seguito delle analisi qualitative dell'Ente, non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta, da parte del Consorzio, in caso di danneggiamento delle colture e/o dei terreni in conseguenza delle caratteristiche delle acque prelevate dalla rete o dai canali consorziali. Gli effetti dell'utilizzo delle acque presenti nella rete consortile, durante il Servizio di fornitura idrica. la sono sotto totale responsabilità del Conduttore/Proprietario/Consorziato/Utente, il quale non potrà chiedere al Consorzio risarcimento alcuno qualora la qualità dell'acqua non sia ritenuta soddisfacente per i propri usi. Parimenti il Consorzio non garantisce la potabilità dell'acqua per l'abbeveraggio del bestiame. Ogni responsabilità in tal senso, sia civile che penale, compreso il preventivo accertamento della qualità delle acque rispetto alla scopo cui si intentde utilizzarle rimane in capo agli utilizzatori della risorsa.

Art. 35

Cessione dell'acqua

Agli utenti, ai quali viene effettuata dal Consorzio la consegna dell'acqua per irrigazione, è fatto assoluto divieto di cessione, anche parziale, dell'acqua ad altri.

Art. 36

Divieto o limitazione all'uso dell'acqua

Gli utenti dovranno utilizzare l'acqua in funzione delle reali esigenze delle colture evitando sprechi della risorsa. Il Consorzio potrà intervenire, con appositi sigilli o altri mezzi idonei, per limitare o vietare l'uso dell'acqua, sia per motivi tecnici che amministrativi, senza che per questo il Consorziato possa avanzare pretesa di indennizzo alcuno. E' fatto assoluto divieto all'utente di accumulare acque irrigue derivanti dalle reti consortili in vasche aziendali, laghetti o altri recipienti. Il corpo d'acqua che l'utente riceverà, in funzione delle caratteristiche dell'impianto consortile, dovrà essere esclusivamente impiegato sulla superficie irrigua dichiarata.

Art. 37

Gruppi di consegna comuni a più utenti

In caso di manufatto di consegna comune a più utenti, gli aventi diritto dovranno concordare tra di loro i modi e i tempi di prelievo, in modo che ciascuno possa usufruire della risorsa idrica. L'Ufficio, solo in caso di disaccordo, tenendo conto delle colture praticate, dell'estensione delle singole utenze e delle esigenze degli utenti, deciderà in merito.

Art. 38

Irrigazione di aree esterne al comprensorio irriguo

Il Consorzio, di norma, non autorizzerà l'irrigazione di aree esterne al comprensorio irriguo. In caso di comprovate esigenze particolari quali risultanti dalla richieste avanzate, il Consorzio si riserva la facoltà di trasmettere la pratica ai competenti Dipartimenti Regionali affinche si esprimano nel merito delle richieste stesse. Alla richiesta sarà allegata una relazione dei competenti Uffici del Consorzio in cui saranno riportate le considerazioni

tecniche sulla base delle caratteristiche degli impianti irrigui e sulla gestione e regolarità del servizio.

All'utente che effettui irrigazioni fuori comprensorio, tali intendendosi anche le irrigazioni il cui manufatto di consegna Consortile è posto all'interno del perimetro irriguo, sarà immediatamente interrotta la fornitura considerata prelievo o allaccio abusivo, rimanendo riservata al Consorzio ogni eventuale azione giudiziaria.

<u>Art. 39</u>

Cessione di acqua per usi extra-irrigui

Il Consorzio si riserva la facoltà di concedere l'acqua per usi diversi da quello irriguo a chi ne faccia domanda per usi differenti da quelli specificati all'art. 34, alle condizioni che reputerà più favorevoli per l'Ente stesso e subordinatamente al soddisfacimento delle necessità del comprensorio irriguo. I richiedenti possono anche essere Ditte non iscritte al Catasto irriguo e per utilizzazioni che possono avvenire anche fuori dal Distretto e dal comprensorio irriguo.

Le decisioni, a tal riguardo, spettano alla Deputazione Amministrativa del Consorzio, che si determina sulla base della disponibilità della risorsa, degli usi prioritari della stessa e dell'entità e finalità dei volumi richiesti. L'Organo stabilisce anche le condizioni di concessione e l'importo dei canoni.

Negli usi extra-irrigui rientrano, perchè se a essi assimilati, la fornitura dell'acqua per giardini e cortili ricadenti nel comprensorio irriguo.

La fornitura dell'acqua potrà anche essere concessa in favore dei terreni originariamente serviti dagli impianti irrigui ed oggi attrezzati con strutture ricettizie, balneari e villaggi.

L'erogazione dell'acqua in tali ipotesi avviene senza responsabilità del Consorzio per l'uso specifico diverso dall'irrigazione che l'interessato ne possa fare, essendo la fornitura apprestata dal Consorzio stesso esclusivamente allo stato grezzo per uso irriguo od assimilato tale (giardinaggio) senza gli standard di potabilità.

Allo scopo, la condizione essenziale per la fornitura dell'acqua da parte del Consorzio è l'accettazione incondizionata, data dalla conoscenza del presente regolamento, da parte dell'utente della qualità, della natura e delle caratteristiche in cui la risorsa si trova.

L'acqua distribuita dal Consorzio viene captata da appositi manufatti di presa collocati nei corsi d'acqua Tacina, Soleo e Calusia (Neto). Nei corsi d'acqua sono presenti sia le flueze naturali e sia gli scarichi idrici rilasciati dai bacini silani (Migliarite-Ampollino-Arvo-Savuto) che sottendono i predetti torrenti. La rete di distribuzione, in gestione al Consorzio, assicura il servizio irriguo a tutte e qualunque tipo di utenza (irrigua, extra-irrigua, aziende zootecniche, giardini, cortili, villaggi, stabilimenti balneari, Comuni e tutti gli altri nessuno escluso) con l'acqua avente qualità e caratteritiche "come prelevata" alle opera di presa e allo stato in cui si trova nella rete di dispensa. Gli impianti, infatti, non sono muniti di nessun manufatto, apparecchiatura e/o dispositivo idoneo a modificare e/o ad incidere sulla qualità o sulle caratteristiche dell'acqua nemmeno per migliorarne lo stato della sua torbidità o di eventuali materie trasportate.

Il Consorzio, essendo la risorsa veicolata e consegnata "tal quale" ed assolutamente non idonea all'uso potabile, umano ed animale in genere, non risponde, in nessun caso e sotto alcun profilo di responsabilità, degli usi della risorsa utilizzata per utilizzi diversi dall'irrigazione dei terreni agricoli. Ogni responsabilità e conseguenza rimane in capo al richiedente del servizio di fornitura, quale unico ed esclusivo responsabile dell'acqua dopo la consegna del Consorzio, su cui grava l'obbligo di effettuare ogni e qualsivoglia esame di laboratorio o strumentale dell'acqua (autocontrollo) prima di destinarla all'uso voluto.

Il servizio del Consorzio in favore di tutte le utenze extra-irrigue rimane sempre e comunque, compresi giardini e villaggi, condizionato dalla disponibilità della risorsa in relazione al prioritario uso irriguo dei terreni, pertanto, il Consorzio, in qualunque tempo, potrà revocare le autorizzazioni ed evitare la definizione di nuovi contratti e/o convenzioni. Le autorizzazioni si intendono, pertanto, tutte temporanee e non costituisce diritto e/o privilegio, o solo precedente, l'avere ottenuto l'autorizzazione in altri anni o per altri periodi.

L'irrigazione per le finalità di cui al presente articolo potrà avvenire nel rispetto della precedenza alle produzioni agricole, in assenza di aggravi di gestione, accertati a insindacabile giudizio degli Uffici del Consorzio, e semprechè vi sia disponibilità di risorsa idrica.

Restano, ovviamente, impregiudicate le forniture che il Consorzio, a norma del Disciplinare Regionale di Concessione, deve effettuare in favore dei Comuni.

Qualora insorgano controversie sull'uso extra-irriguo o opposizioni da parte dei richiedenti sul diniego delle richieste operato Consorzio, quest'ultimo invierà la pratica ai competenti Dipartimenti della Regione Calabria per le determinazioni di competenza.

Art. 40

Divieto di irrigazione a scorrimento o sommersione

È fatto assoluto divieto di irrigare a scorrimento o sommersione e di utilizzare sistemi di irrigazione non idonei rispetto alle caratteristiche dell'impianto irriguo consortile.

La pratica irrigua da adottare è rapportata al tipo di coltura effettivamente praticata sul terreno, le cui indicazioni possono essere fornite direttamente dal Consorzio per tramite degli uffici preposti.

Ad ogni modo il Consorzio si riserva di verificare sul posto qualsiasi caso anomalo e/o ritenuto non idoneo circa la pratica irrigua messa in atto e in tal caso è autorizzato a procedere all'applicazione di qualsiasi atto sanzionatorio necessario per arginare il fenomeno.

La pratica irrigua a scorrimento è applicabile solo nel caso si tratti di terreni coltivati ad ortive e/o erbacee con estensioni superficiali inferiori a 1 ha o temporaneamente per particolari caratteristiche di vetustà dell'impianto irriguo (rif.to bacino Neto).

<u>Art. 41</u>

Divieto di irrigazione di superfici non coltivate

E' fatto assoluto divieto di irrigare il pascolo brado o qualsiasi altra superficie non coltivata. E' altresì vietato provvedere all'irrigazione dei terreni prima della loro preparazione per la messa in coltura, la cosiddetta "sbavatura". Tale pratica è tollerata, in via straordinaria e compatibilmente alla disponibilità dell'acqua, soltanto se affettuata dopo la conclusione della prima coltura.

In caso di inosservanza il Consorzio potrà disporre la disattivazione dei manufatti di consegna.

Art. 42

Norme comportamentali

Il Consorziato ed i suoi dipendenti devono tenere nei confronti del personale del Consorzio un comportamento improntato a rapporti di collaborazione e correttezza, evitando di trascendere i modi di civile convivenza sociale, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell'acqua irrigua e nella tutela e salvaguardia degli impianti pubblici.

I Consorziati sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell'acqua irrigua.

Nessun Consorziato può ostacolare il personale consortile nel disimpegno delle proprie mansioni. Eventuali inconvenienti o discrasie possono formare oggetto di reclamo da presentare al Consorzio che deciderà in merito.

Nel caso di aggressioni, minacce o danni alle proprietà dell'Ente o agli impiegati del Consorzio, il Consorziato sarà denunciato all'Autorità Giudiziaria e l'Amministrazione Consortile si riserva la facoltà di promuovere ogni e qualsiasi azione a tutela del proprio personale e del patrimonio in gestione.

Il personale consortile addetto all'esercizio irriguo e alla manutenzione degli impianti, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, é tenuto a comportarsi con la massima correttezza nei confronti dei Consorziati, a porre in essere la massima diligenza per l'armonico svolgimento del servizio, ad interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che possano insorgere tra i Consorziati nell'utilizzazione dell'acqua irrigua.

Tra le mansioni del personale rientra la vigilanza ed il controllo sull'osservanza da parte dei Consorziati del presente Regolamento e, in caso di violazioni riscontrate, quella di redigere apposito "Verbale di constatazione" da presentare agli Uffici del Consorzio.

TITOLO V

PRENOTAZIONE DELL'ACQUA E CONTRIBUENZA

Art. 43

Prenotazione dell'acqua

La prenonotazione dell'acqua (*intesa solo come richiesta della fornitura*) attraverso le domande di fornitura di cui al precedente art. 18 è fondamentele per il Consorzio ai fini della programmazione della gestione e del calendario di fornitura e, quindi, l'operazione è richiesta nello stesso interesse dell'utenza. Il Consorzio, infatti, solo dopo la valutazione dell'insieme delle richieste pervenute, può determinarsi se dar corso al servizio di fornitura idrica anticipata e/o posticipata e, sulla base delle disponibilità della risorsa, attivare un tavolo di programmazione con la Regione Calabria e con le Associazioni agricole di categoria. Per le richieste alla Regione di ulteriori risorse idriche dopo la prestabilita campagna estiva è necessario fornire la motivazione delle richieste stesse, le colture che necessitano del servizio, ma anche la loro consistenza in termini di superfici irrigue alfine di quantizzare gli ulteriori volumi idrici da rilasciare e necessari per portare a termine le coltivazioni.

Gli utenti sono tenuti a presentare domanda al Consorzio per ottenere l'acqua necessaria per irrigare tutta o parte della superficie aziendale iscritta al catasto irriguo; le domande devono contenere tutti gli elementi ed i dati di cui ai modelli predisposti dall'Ente.

In riferimento alla seconda coltura, in ogni caso quella successiva al periodo estivo, sarà esclusiva cura e responsabilità del Consorziato comunicare, nel proprio interesse, puntualmente e tempestivamente l'intenzione di praticare tale coltura per consentire al Consorzio di esprimersi preventivamente, sentito il gestore della risorsa da rilasciare alle opera diprese sulla disponibilità dell'acqua in quel periodo. Qualora il Consorziato proceda con la seconda coltura, affrontando anticipi di spese, a qualunque titolo, finalizzate alla stessa coltura, senza aver ricevuto la preventiva garanzia del Consorzio circa la disponibilità irrigua in quel periodo, non avrà diritto al ricoscimento di alcun indennizzo o

risarcimento di danno da parte del Consorzio a causa dell'eventuale mancanza dell'acqua. L'Ente, parimenti, risulterà indenne e sollevato da ogni e qualunque controversia o molestia giudiziaria in tal senso in forza del presente patto vincolante, esplicito ed espresso.

Art. 44

Pratiche irrigue aziendali e misure incentivanti

Al fine di ottimizzare l'uso dell'acqua e attuare pratiche aziendali che conseguono un risparmio di risorsa, l'utente è obbligato a gestire la risorsa nella propria azienda nel modo più appropriato alle colturate praticate.

In particolare per assicurare il buon uso dell'acqua di irrigazione ogni utente deve provvedere:

- a) a sistemare convenientemente le parcelle irrigue in armonia alle esigenze delle colture, in modo da assicurare il migliore e più razionale adacquamento;
- b) a mantenere in efficienza le apparecchiature di distribuzione presenti sul proprio fondo;
- c) ad impiegare per le adacquature personale pratico dell'irrigazione, assicurandone la presenza costante sul campo;
- d) a curare che non si verifichino nelle adacquature sprechi ingiustificati di acqua,
 né danni a terzi, i quali restano comunque a carico dell'utente che li causa.

Inoltre, in linea di principio, ma puramente indicativo, valgono le seguenti direttive:

- 1) l'irrigazione a scorrimento è da evitare se non in casi di effettiva impossibilità per colture erbacee e ortive la cui estensione territoriale sia inferiore a 1 ettaro;
- 2) per le coltivazioni arboree è da perseguire la pratica irrigua sotto chioma e a goccia;
- 3) per quelle zone (tipo la località Rosito nel Comune di Cutro ed altre similari e nel Comune di Isola Capo Rizzuto) caratterizzate, sin dall'origine degli impianti irrigui, da pressioni limitate ed insufficienti, per le quali storicamente risulta difficoltoso o più oneroso concludere con agevolezza le irrigazioni in campo, il Consorzio, previa relazione motivata e circostanziata del competente servizio, si riserva la facoltà, attaverso l'Organo Deputativo, di applicare una riduzione

tariffaria per quei terreni che hanno avuto una fornitura idrica con pressioni irrisorie alla consegna. In tal caso gli Uffici competenti dovranno predisporre specifica relazione con le indicazioni dei fogli catastali e delle particelle interessate.

- 4) per tutti gli altri tipi di colture è da preferire la pratica irrigua per aspersione.
- 5) fino a quando non sarà attuato l'adeguamento tecnologico di tutti gli impianti irrigui con l'installazione di specifici misuratori con contatori volumetrici, sulla base dei futuri programmi di finanziamento statali e/o regionali, il Consorzio si riserva la facoltà di valutare la disponibilità, di qualsivolgia utente ed utilizzatore della risorsa, alla fonitura a sue spese delle apparecchiature di misura dell'acqua prelevata. In tal caso la pratica sarà approvata dalla Deputazione del Consorzio senza alcun aggravio di spesa per la messa in opera del dispositivo e con una possible riduzione della tariffa per il pagamento della fornitura idrica, comprese eventuali agevolazioni anche nell'acqusto della stessa apparecchiatura.

Art. 45

Contribuenza

Il contributo consortile viene calcolato sulla base del piano di classifica approvato dalla Refgione Calabria e con i criteri per il riparto delle spese a carico della proprietà consorziata. La misura del contributo irriguo sarà commisurata e ripartita sulla base del bilancio preventivo come disposto dalla L.R. 11/2003.

il piano di riparto è lo strumento tecnico-amministrativo che suddivide tra in consorziati le spese indicate nel bilancio di previsione per il funzionamento del Consorzio (spese generali) e per le attività di manutenzione ed esercizio delle opere.

In sostanza il piano di riparto è costituito dall'applicazione del Piano di classifica al bilancio di esercizio. In conformità al Piano di riparto vengono elaborati i ruoli, di cui al successive art. 49, per la riscossione della contribuenza, compreso l'uso irriguo.

Art. 46

Quota minima contributiva

La quota minima contributiva è riferita ad una estensione di 0.50.00 ettari (1/2 ettaro) secondo il piano tariffario stabilito di cui al precedente art. 45.

Ne consegue, quindi, che le porzioni di superficie irrigate di estensione inferiore al quantitativo di cui al precedente comma, saranno assoggettate al pagamento dell'aliquota contributiva minima.

Analogamente per superfici di estensione superiore, il riferimento da considerare per l'applicazione delle tariffe è sempre per multipli di 0.50.00 ha.

Art. 47

Quota per giardini e cortili

Il Consorzio contempla l'utilizzo delle risorse irrigue anche per l'adacquamento di giardini e cortili. In questo caso la quota definita per il servizio è fissata forfetariamente in € 100,00 per l'intera stagione estiva. Tali disposizioni possono essere modificate annualmente dalla Deputazione Amm.va del Consorzio con propria deliberazione.

Art. 48

Natura dei contributi irrigui

Ai sensi dell'art. 18 e art. 23 –comma 6- della L.R. 23.07.2003, n. 11 i contributi consortili di bonifica e di irrigazione costituiscono oneri reali sugli immobili, hanno natura tributaria e sono riscossi nel rispetto della normative vigente in materia. L'art. 860 del Codice Civile sancisce che "I proprietari dei beni situati entro il perimetro del comprensorio sono obbligati a contribuire nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere in ragione del beneficio che traggono dalla bonifica".

Art. 49

Emissione dei ruoli irrigui

Sulla base delle domande presentate ai sensi dell'art. 17 del presente Regolamento e definite le tariffe del servizio secondo l'art. 44 del medesimo, il Consorzio provvede entro il

30 ottobre all'emissione dei ruoli irrigui per la prima coltura ed entro il 31 dicembre per la seconda coltura.

La data di cui al precedente comma può subire delle variazioni su proposta della Deputazione Amm.va del Consorzio e/o a causa di ritardi dovuti alla presentazione delle domande di prenotazione irrigua.

Il Consorzio può tuttavia avvalersi anche della possibilità di richiedere all'utenza il versamento di un acconto per la fornitura del servizio irriguo, del quale verrà tenuto conto in fase di emissione del saldo del ruolo irriguo.

TITOLO VI

UTENZE CIVILI NON POTABILI

Art. 50

Richieste e servizi per uso civile

I soggetti pubblici e privati che utilizzano l'acqua destinata a servizi civili che non richiedono gli standard potabili (salvo idonei trattamenti a valle della consegna del Consorzio e fuori dalla responsabilità di quest'ultimo), possono comunque accedere alla rete consortile di distribuzione intersettoriale per soddisfare tali bisogni previa autorizzazione rilasciata dal Consorzio medesimo. All'uopo essi possono presentare all'Amministrazione Consortile specifica domanda fornendo tutti i dati concernenti la localizzazione ed i servizi cui l'acqua è destinata ed accettando il presente Regolamento e, quindi, gli obblighi previsti per l'utenza irrigua, per quanto applicabili al caso di utenza non agricola. L'Amministrazione, se la richiesta è compatibile con le disponibilità idriche, con le caratteristiche della rete di distribuzione consortile e con l'esercizio della stessa, potrà aderire alla richiesta del potenziale utente, fissando in apposito disciplinare e/o convenzione le modalità di erogazione, le condizioni della fornitura e le eventuali altre clausole particolari cui l'utente deve sottostare, nonché le condizioni inerenti ai ruoli di contribuenza ed ai pagamenti dovuti al Consorzio. L'uso dell'acqua per interesse pubblico è comunque subordinato alla regolarità contributiva dell'Ente Pubblico interessato.

Il Consorzio garantisce il servizio in favore dei Comuni, della So.Ri.Cal e società concessionarie del servizio idrico sempre in ragione dell'effettiva disponibilità della risorsa

e nei limiti temporali e delle condizioni stabilite nei Disciplinari Regionali di Concessione e negli atti di convenzione vigenti tra le parti.

In riferimento alla qualità e allo stato delle acque valgono, anche per i Comuni, la So.Ri.Cal. e le società del servizio idrico, le condizioni indicate nel precedente art. 37 e, pertanto, tali Enti non possono avanzare, nei confronti del Consorzio, nessuna pretesa per danni e per indennizi in genere e responsabilità derivanti dalla qualità e dallo stato delle acque fornite dagli impianti Consortili in quanto la risorsa è data, come già espresso, allo stato grezzo e "tal quale" come si trova ab origine e poi nella rete di dispensa anche con la torbidità e I materiali trasportati dalla corrente e in sospensione.

Art. 51

Gruppi di consegna per utenze extra-irrigue e per uso civile

I gruppi di consegna per tali utenze (art. 39 e art. 50) devono essere muniti di adeguato misuratore per il rilevamento dell'acqua effettivamente consumata.

I misuratori volumetrici (contatori), dai quali verranno desunti i dati relativi ai consumi idrici utili alla elaborazione dei pagamenti, saranno forniti a spese del richiedente con le caratteristiche tecniche e le specifiche indicate dai competenti Uffici del Consorzio. All'utente, avendo fornito il misuratore, sarà computata, sul primo pagamento utile, la spesa per la sola messa in opera del contatore stabilita in euro 1.500. Questa potrà essere variata annualmente con provvedimento della Deputazione Consortile.

Se si pattuisce l'acquisto del misuratore direttamente da parte del Consorzio l'utente dovrà preventivamente versare la relativa somma che sarà determinata all'Ente con eventuali possibili rateizzazioni.

Il costo di cui innanzi sarà computato sommando gli oneri per la manodopera, per il misuratore e per tutti i materiali da utilizzare.

Essendo il contatore di proprietà dell'utente restano a suo carico anche i costi dovuti a riparazioni, spostamenti, sostituzioni e ricambi. Il titolare del contatore è integralmente responsabile del suo controllo e di eventuali manomissioni, danni e furti. Qualsiasi anomalia o malfunzionamento riscontrato va tempestivamente comunicata ai preposti uffici consortili. In caso di effrazioni e sottrazioni dolose dei contatori, la comunicazione di cui

innanzi, va accompagnata nei casi gravi anche dalla denuncia alla competente autorità giudiziaria. Nel caso in cui il contatore non consente di rilevare il consumo dell'acqua erogata, lo stesso sarà determinato stimando il consumo medio degli anni precedenti o dell'ultimo periodo utile disponibile purchè rappresentativo del consumo reale. Il Consorzio si riserva di addebitare spese di manutenzione o sostituzione del contatore qualora rilevasse tali necessità dovute ad incuria, inerzia o superficiale controllo ed uso da parte dell'utente.

la consegna dell'acqua a tali utenti potrà essere effettuata anche tramite Gruppi di Consegna – Misuratori di Portata "automatizzati", in tal caso l'intervento irriguo avverrà tramite apposite schede o "tessere elettroniche di prelievo" con codice, preventivamente caricate. Valgono allo scopo tutte le condizioni riportate nel precedente art. 24.

Il Consorzio si riserva la facoltà di concedere, in casi straordinari, anticipazioni di volumi idrici con il caricamento della tessera anche senza il preventivo pagamento da parte dell'utente. Tale facoltà potrà essere esercitata nel caso in cui l'utente abbia dimostrato regolarità nei pagamenti successivi alla fornitura ed impegno e puntualità per evitare ulteriori mancati pagamenti, oppure si sia reso disponibile ed abbia consentito alla rateizzazione dell'eventuale debito residuo.

TITOLO VII

NORME DI POLIZIA IDRAULICA

<u>Art. 52</u>

Norme di tutela e custodia

Per la conservazione degli impianti pubblici di irrigazione si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo VI del Regolamento sulle Bonifiche, approvato con R.D. n. 368 del 08.05.1904 e s.m.i., fatte salve le integrazioni e precisazioni risultanti dal presente Regolamento.

Art. 53

Osservanza delle norme e controllo

L'osservanza da parte degli utenti delle norme del presente regolamento, disposizioni consorziali, degli obblighi e dei divieti è controllata a mezzo dei dipendenti del Consorzio addetti alla sorveglianza degli impianti.

Questi in presenza di irregolarità redigerrano verbale di constatazione che, trasmesso al Consorzio, sarà oggetto di apposito provvedimento da notificare (a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo posta certificata) al contravventore per eventuale ricorso, da prodursi entro dieci giorni dal ricevimento.

Sull'eventuale ricorso prodotto, la Deputazione Amm.va si determinerà in maniera insindacabile e definitiva entro i 30 giorni successivi dal ricevimento del ricorso medesimo. Le sanzioni applicabili sono contemplate al successivo art. 57.

TITOLO VII

INFRAZIONI E SANZIONI

Art. 54

Infrazioni

Atti e fatti vietati e le azioni in contrasto con le norme del presente Regolamento sono considerate infrazioni che turbano il regolare esercizio del servizio irriguo e i diritti degli altri consorziati e sono, pertanto, passibili del pagamento di una penale di volta in volta determinata dal Consorzio.

Nei casi in cui l'infrazione sia causa di danni agli impianti consortili, tutti i costi e le spese che ne derivassero saranno addebitati dal Consorzio al Consorziato responsabile. Inoltre, se l'infrazione sarà considerata reato, il responsabile sarà denunciato all' Autorità Giudiziaria.

<u>Art. 55</u>

Accertamento delle infrazioni

Le infrazioni al presente Regolamento saranno accertate dal personale addetto alla gestione irrigua tramite apposito "Verbale di constatazione".

Il Consorzio notificherà tempestivamente al Consorziato le infrazioni accertate e le relative sanzioni, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure a mezzo posta certificata (Pec).

Il Consorziato potrà presentare, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, le proprie controdeduzioni sulle quali ogni decisione è demandata all'Amministrazione consortile, sentito il parere del responsabile della gestione irrigua.

<u>Art. 56</u>

Pagamento delle sanzioni

Trascorso il termine per la presentazione di eventuali ricorsi o una volta respinti gli stessi, le sanzioni divengono definitive e il Consorziato dovrà versare al Consorzio l'importo relativo, entro i termini indicati nella notifica di infrazione o nella comunicazione sull'esito del ricorso.

In caso di mancato versamento, l'importo della sanzione e degli eventuali danni addebitati, sarà posto in riscossione nel ruolo di prima emissione, gravato degli interessi di Legge e delle spese di esazione.

In tutti i casi di infrazione verbalizzata second le norme del presente Regolamento il Consorzio conserva la facoltà di provvedere alla sospensione dell'erogazione della fornitura.

Art. 57

Ammontare delle infrazioni

L'importo della sanzione sarà pari alla massima tariffa per ettaro effettivamente irrigato, stabilita nell'ultima Deliberazione in proposito, per le seguenti infrazioni:

- qualora si irrighi senza aver presentato domanda di irrigazione; qualora si irrighi al di fuori dei turni e degli orari stabiliti nel piano annuale di irrigazione;
- in caso di irrigazione di terreni non coltivati;
- in caso di irrigazione a scorrimento o sommersione, o con attrezzature non adeguate alle caratteristiche dell'impianto, nei casi previsti e/o precedentemente autorizzati;

- in caso di prelievo di acqua con apparecchiature e modalità diverse da quelle previste e/o autorizzate;
- qualora si continui ad irrigare in caso di pioggia persistente;
- in caso di mancata tempestiva segnalazione al Consorzio di rotture o perdite
- d'acqua nelle condotte o manufatti degli impianti consortili ricadenti nell'azienda;
- qualora si impedisca il prelievo dell'acqua agli altri aventi diritto da manufatti di consegna comuni;
- qualora si impedisca o si ritardi l'accesso ai terreni dell'azienda del personale del Consorzio nell'espletamento delle proprie mansioni;
- in caso di lavori o azioni che danneggino o alterino le opere del Consorzio;
- in caso di manomissione o di manovre non autorizzate delle apparecchiature consortili;
- in caso di rimozione di sigilli posti dal Consorzio.

Per le eventuali infrazioni non previste nel precedente elenco, la Deputazione Amministrativa potrà determinare l'importo della sanzione da applicare. Oltre all'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo, il Consorzio si riserva di addebitare gli eventuali danni causati dail'infrazione e di denunciare I responsabili all'Autorità Giudiziaria qualora emergano violazioni di Legge.

<u>Art. 58</u>

Recidiva ripetuta

In caso di recidiva ripetuta per la stessa infrazione verrà disposta anche la sospensione dell'acqua, oltre le sanzioni, risarcimenti o azioni penali.

La sospensione dell'acqua sarà applicata anche per morosità sul pagamento dei contributi.

<u>Art. 59</u>

Morosità

Ai fini del presente regolamento irriguo si intende moroso l'utente e/o il Consorziato non in regola con il pagamento delle somme dovute per la fornitura dell'acqua.

Nei confronti degli utenti e/o Consorziati morosi (quando l'importo supera l'ammontare che sarà stabilito dall'Amministrazione) il Consorzio, mediante nota raccomandata R.R. o a mezzo posta certificata -pec-, rivolgerà espressa richiesta di pagamento delle somme dovute, assegnando un termine perentorio di 15 giorni, decorrente dalla data di ricezione della richiesta stessa.

Decorso detto termine il Consorzio, senza ulteriore avviso, provvederà alla sospensione della erogazione di acqua con la flangiatura delle bocchette o con l'adozione di particolari interventi idonei a interrompere la possibilità del prelievo. Qualora si dimostri la regolarizzazione della posizione debitoria, il Consorzio provvederà al ripristino del servizio irriguo, previo riconoscimento all'Ente delle spese sostenute per la sigillatura del gruppo di consegna o di altra apparecchiatura, nonché della quota per il riallaccio.

L'ulteriore disponibilità della risorsa in favore dell'utente (di cui all'art. 37) sarà in tal caso subordinata alla stipula di un nuovo contratto.

Il riallaccio per l'eventuale ripristino della fornitura, oltre alla preventiva regolarizzazione dei pagamenti e del riconoscimento delle spese, comporterà, qualora già non presente, l'installazione di un gruppo di consegna munito di misuratore volumetrico e di altro dispositivo e/o automatismo comprese tessere o schede prepagate.

Per l'installazione della predetta apparecchiatura e misuratori, trattandosi di un'operazione conseguente a mancato adempimento del Consorziato, il Consorzio si riserva la facoltà, da valutare caso per caso, di stabilire il soggetto su cui far gravare il costo dell'installazione del gruppo di consegna misuratore. Le spese di installazione, in genere, saranno a carico del consorziato e potranno su richiesta essere poste a rateizzazione. In questo specifico caso il consorziato è da intendersi come il titolare reale del fondo.

La facoltà di non gravare il Consorziato dei predetti costi, lasciandoli a carico del Consorzio, intanto, potrà essere esercitata nei soli confronti dei Consorziati che utilizzano l'acqua per usi irrigui.

I casi che potranno rientrare in tale possibilità saranno valutati, salvo altri ed ulteriori, sulla base della disponilità soggettiva a cooperare con il Consorzio per la definizione della morosità, della disponibilità a definire un piano di rientro con prestabilite rateizzazioni, in considerazione dell'ammontare della morosità, in base a precedenti esiti e

comportamenti in ordine a stati di morosità, in considerazione della qualità dei rapporti che il Consorziato utente ha tenuto con il Consorzio e con la sua struttura.

Qualora il costo dell'apparecchiatura di consegna e misura rimane in capo al Consorzio, la stessa sarà consegnata al Consorziato con apposito verbale di consegna in contraddittorio con il personale dell'Ente. Dal verbale dovranno risultare tutte le caratteritiche dell'apparecchiatura ed il sito di collocazione, oltre alle garanzie per il Consorzio. Gli utenti sono responsabili della preservazione, conservazione e custodia dei gruppi di consegna e di tutti i relativi accessori, compresi gli eventuali sigilli, posti a servizio dei fondi da loro condotti ed in ogni caso rispondono in proprio ed in solido tra loro, nei confronti del Consorzio, per qualunque manomissione o danno arrecato ai gruppi medesimi.

In caso di manomissione dei gruppi o dei sigilli o di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento delle apparecchiature, il Consorzio procederà alle verifiche ed alla determinazione dei consumi a carico dell'utente in base alla superficie, alla coltura praticata parametrata ai fabbisogni irrigui di ogni singola coltura e ad eventuali consume pregressi, ferme restando le eventuali responsabilità civili e penali.

L'eventuale sospensione della fornitura contemplata nel presente articolo avrà efficacia anche nei confronti degli eredi ed aventi causa dell'utente e/o del Consorziato.

In ogni caso qualorà permanga lo stato di morosità da parte dell'utente e/o Consorziato, l'Ente adirà le vie legali per il recupero di tutte le somme dovute per la fornitura irrigua e per tutti gli eventuali altri contributi non pagati a qualunque titolo e per qualunque beneficio derivante dal piano di classifica, con la richiesta di interessi, penali e sanzioni.

TITOLO IX

VALIDITA' DEL REGOLAMENTO E NORME TRANSITORIE

<u>Art. 60</u>

Validità del Regolamento

Il Consorzio, per l'esercizio dell'irrigazione, si avvale del presente Regolamento che entrerà in vigore a decorrere dal giorno successivo all'esecutività dell'atto deliberativo di

approvazione da parte della Regione Calabria. Il presente Regolamento con la sua entrata in vigore abolisce e revoca ogni altra norma precedentemente emanata dall'amministrazione del Consorzio sulla materia.

<u>Art. 61</u>

Norme transitorie

Nelle more dell'approvazione del presente Regolamento si applica quello in vigore.

L'attuale sistema di consegna e misurazionme della fornitura idrica, con possibili modifiche anche della tariffazione, sarà oggetto di aggiornamento e rivisitazione in ragione della prosecuzione dell'attività di adeguamento e ristrutturazione degli impianti e delle apparecchiature dell'intero sistema irriguo e, quindi, della disponibilità di programmi di finanzimento. Infatti, considerato lo stato di vetustà ed obsolescenza degli impianti irrigui in gestione al Consorzio e dei periodi di siccità, che ormai si succedono sempre con maggiore frequenza, sono stati avviati – ed altri lo saranno- studi e progetti per la razionalizzazione nel comprensorio della risorsa acqua ad uso irriguo. Con le stesse finalità è in corso con i competenti Dipartimenti della Regione Calabria un tavolo per la rivisitazione e l'adeguamento alle mutate esigenze della Convenzione del 5.11.1968 -ormai superata- che regola i rilasci in alveo dei volumi idrici destinati all'irrigazione.

L'entità attuale della fornitura d'acqua e quindi della disponibilità complessiva della risorsa è condizionata dale fluenze naturali dei corsi d'acqua e dai rilasci dei volumi idrici dagli invasi silani giusta citata convenzione del 5.11.1968, reg. il 6.11.1968 a Catanzaro.

Tutti gli importi indicati nel presente Regolamento, a qualunque titolo e per qualsiasi causale, hanno validità temporanea e in ogni tempo possono essere modificati dal competente Organo del Consorzio fermo restando la validità del presente Regolamento.

Per quanto non specificatamente detto o contemplato nel presente regolamento, si rinvia alle norme di polizia idraulica e di bonifica di cui al R.D. del 13 febbraio 1933 n, 215 ed alla L.R. del 23 luglio 2003 n. 11.

WORD: Sig. Porta